



Comune di Dicomano

Provincia di Firenze

**Regolamento Comunale per l'applicazione
dell'Imposta sulla Pubblicità', del Diritto sulle
Pubbliche affissioni e per l'effettuazione del
relativo Servizio**

*Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n° 18 del 28.03.2007*

INDICE

TITOLO I – PARTE GENERALE

Art.1 – Oggetto del Regolamento	Pag.2
Art.2 – Classificazione del Comune	Pag.2
Art.3 – Piano generale degli impianti pubblicitari e ripartizione spazi per le pubbliche affissioni	Pag.2

TITOLO II – IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Art.4 – Definizioni	Pag.3
Art.5 – Tipologia dei mezzi pubblicitari	Pag.3
Art.6 – Soggetto attivo	Pag.6
Art.7 – Soggetti passivi	Pag.6
Art.8 – Divieti e limitazioni	Pag.6
Art.9 – Autorizzazione degli impianti pubblicitari	Pag.7
Art.10 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione	Pag.7
Art.11 – Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti	Pag.8
Art.12 – Disciplina Tariffaria e Esenzioni	Pag.9
Art.13 – Attività di controllo e sanzioni	Pag.10
Art.14 – Compensazioni e Rimborsi	Pag.12

TITOLO III – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art.15 – Finalità	Pag.13
Art.16 – Disciplina tariffaria e esenzioni	Pag.13
Art.17 - Sanzioni	Pag.14

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art.18 – Gestione del Servizio	Pag.14
Art.19 – Funzionario Responsabile	Pag.15
Art.20 – Entrata in vigore	Pag.15

TITOLO I - PARTE GENERALE

ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché le modalità di effettuazione del servizio relativo, ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia.

ART.2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Il Comune di Dicomano, in conformità alla normativa vigente, appartiene alla quinta classe (comuni fino a 10.000 abitanti).

ART.3 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E RIPARTIZIONE SPAZI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. In relazione alle dimensioni dell'Ente ed all'esigua presenza di impianti pubblicitari sul territorio comunale, si ritiene di non provvedere all'adozione di specifico piano generale degli impianti pubblicitari.

2. In relazione all'esigua richiesta di spazi per pubbliche affissioni, in rapporto agli impianti disponibili all'uopo, si ritiene di soprassedere alla ripartizione percentuale degli stessi fra le varie tipologie di affissione.

3. La superficie complessiva degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non può essere inferiore a 12 metri quadrati ogni mille abitanti.¹

4. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

5. Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "Comune di Dicomano – Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

6. L'installazione di impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni previste dalle vigenti normative in materia.

7. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dell'ubicazione di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere o altri motivi, nonché, nei limiti di cui al precedente comma, di provvedere ad ampliare la superficie complessiva degli impianti esistenti o a crearne di nuovi sul territorio comunale.

¹ Così come stabilito dall'art.18 del D.Lgs. 507/93 per i Comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti.

TITOLO II - IMPOSTA DI PUBBLICITA'

ART.4 – DEFINIZIONI

1. E' soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica, diversa da quella assoggettata al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che siano percepiti da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata l'attività di cui sopra.

ART.5 – TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Per le definizioni dei mezzi pubblicitari, conformandosi al vigente Codice della Strada, si intendono:
 - a) per "**insegna di esercizio**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
 - b) per "**preinsegna**" la scritta in carattere alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta;
 - c) per "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
 - d) per "**cartello**" un manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
 - e) per "**striscione, locandina e stendardo**" l'elemento bidirezionale realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;
 - f) per "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;

- g) per "**impianto pubblicitario di servizio**" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso, sia per luce diretta che indiretta;
- h) per "**impianto pubblicitario di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo nessuna definizione precedente. Può essere luminoso sia per luce propria che indiretta.

2. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono così classificate:

- a) pubblicità ordinaria
- b) pubblicità effettuata con veicoli
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- d) pubblicità varia

3. La **pubblicità ordinaria** è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi. E' compresa nella pubblicità ordinaria quella effettuata mediante affissioni di manifesti e simili su apposite strutture private, sia dal loro proprietario che per conto altrui.

4. La **pubblicità effettuata con veicoli** è distinta come segue:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "*pubblicità ordinaria con veicoli*";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "*pubblicità con veicoli dell'impresa*";

5. Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le seguenti disposizioni, conformi al vigente Codice della strada:

- a) L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e d), unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
- b) La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea e non di linea alle seguenti condizioni:
 - I. che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - II. che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - III. che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi;
 - IV. che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - V. che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
- c) La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati eventualmente a marchi e simboli, ed alle seguenti condizioni:
 - I. che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al

sensu di marcia; il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75 x 35 cm e la pubblicit  non deve essere realizzata con messaggi variabili;

- II. che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100 x 12 cm;
- III. che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate;

Le esposizioni pubblicitarie di cui ai punti I. e III. sono alternative tra loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al punto I. non possono circolare sulle autostrade.

- d) L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti   ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
 - I. che la pellicola utilizzata abbia caratteristica di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
 - II. che la superficie della parte rifrangente non occupi pi  di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m²;
 - III. che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
 - IV. che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
 - V. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
- e) In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, n  disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
- f) All'interno dei veicoli   proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
- g) Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive regolarmente autorizzate.

6. La **pubblicit  con pannelli luminosi**   effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilit  del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicit  predetta pu  essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa.

7. La **pubblicit  con proiezioni**   quella realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

8. La **pubblicit  varia** comprende:

- a) quella effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, di seguito definita "*pubblicit  con striscioni*";
- b) quella effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "*pubblicit  da aeromobili*";
- c) quella eseguita con palloni frenati o simili, definita "*pubblicit  con palloni frenati*";
- d) quella effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "*pubblicit  in forma ambulante*";

- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "*pubblicità fonica*".

ART.6 – SOGGETTO ATTIVO

1. Unico soggetto attivo dell'imposta è il Comune nel cui territorio la pubblicità è effettuata.
2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:
 - a) per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio;
 - b) per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;
 - c) per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede;
 - d) per veicoli di proprietà di un'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.
3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili, l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita, compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale.

ART.7 - SOGGETTI PASSIVI

1. L'imposta è dovuta, in via principale, da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce ovvero fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
2. Il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto dovuto da parte di uno dei soggetti indicati ha effetto liberatorio nei confronti degli altri coobbligati.

ART.8 – DIVIETI E LIMITAZIONI

1. E' vietato il lancio di manifestini o altre materiale pubblicitario, anche con veicoli, in luoghi pubblici.
2. La pubblicità fonica è limitata ai soli casi da autorizzarsi di volta in volta e per tempi ed orari prefissati.
3. I supporti dei mezzi pubblicitari, quali tralicci, pali di sostegno, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni, ecc., devono essere rimossi unitamente alla pubblicità eseguita dai soggetti privati. Possono essere mantenuti fino all'eventuale sostituzione dei mezzi pubblicitari e comunque non oltre 15 giorni dalla cessazione della pubblicità, risultante dalla dichiarazione di cessazione o di scadenza indicata agli effetti dell'applicazione dell'imposta.

4. In ogni caso le autorizzazioni comunali all'esecuzione della pubblicità sono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, né esimono gli interessati dall'acquisizione di ogni altra autorizzazione di competenza di autorità ed enti diversi.

5. L'esposizione, anche abusiva, di manifesti, avvisi, disegni, scritte e simili comunque effettuata in contravvenzione alle disposizioni del codice penale e di altre leggi speciali sarà perseguita e punita a norma di legge, salvo quanto stabilito in tema di infrazioni al presente regolamento.

6. Altre limitazioni potranno essere introdotte mediante emissione di apposita ordinanza laddove motivi di interesse pubblico lo richiedano.

ART.9 – AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni all'installazione di materiale pubblicitario soltanto per impianti da situarsi all'interno del proprio territorio, ivi compresi i mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di esse, tenendo comunque conto che, per le installazioni lungo le strade, va richiesta anche autorizzazione:

- a) dell'A.N.A.S. competente per territorio o degli uffici speciali per le autostrade, nel caso di impianti pubblicitari siti lungo strade e autostrade statali;
- b) della Regione Toscana e della Provincia di Firenze rispettivamente per gli impianti siti lungo strade regionali e provinciali.

2. Per la richiesta di autorizzazione, il soggetto interessato deve presentare al protocollo comunale la relativa domanda, redatta su appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi, allegando:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
- c) una planimetria, con indicata la posizione nella quale si intende collocare il mezzo.

3. Nel caso in cui l'impianto pubblicitario venga installato presso strade non di proprietà comunale, il soggetto passivo è comunque tenuto a richiedere al Comune l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, fornendo contestualmente copia del nulla-osta tecnico all'impianto rilasciato dall'autorità o ente competente.

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento al protocollo comunale della domanda di autorizzazione, il Funzionario Responsabile, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Polizia Municipale, concede o nega – in tal caso motivandolo – l'autorizzazione all'installazione dell'impianto. Tale autorizzazione ha validità triennale, si intende tacitamente rinnovata ove non pervenga al protocollo comunale richiesta di cessazione e deve essere intestata al soggetto richiedente.

ART.10 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione, in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione ovvero di motivata richiesta da parte del Comune.

2. In ogni impianto pubblicitario autorizzato sito lungo strade o da esse visibile, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza;

La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici nonché di striscioni e stendardi ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla scadenza dell'autorizzazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4. La vigilanza è svolta dai soggetti individuati dalla vigente normativa.

5. Tutti i messaggi pubblicitari esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e a spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di 48 ore dalla diffida pervenuta. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio, con la facoltà del recupero delle spese eventualmente sostenute, fatto salve le sanzioni previste.

ART.11 – ADATTAMENTI DELLE FORME DI PUBBLICITA' ESISTENTI

1. I cartelli o mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso devono essere rimossi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, fatto salvo il diritto dello stesso al rimborso della somma anticipata per la residua durata dell'autorizzazione non sfruttata.

2. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari per i quali, in base alle distanze minime previste dalle vigenti normative, occorra provvedere ad uno spostamento, si procede – per ogni lato della marcia – effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (inserzioni, segnali stradali). Ove non fosse più possibile trovare una collocazione in ciascuno degli interspazi, gli impianti pubblicitari devono essere rimossi e possono essere ricollocati in altro tratto stradale disponibile solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermi restando la durata e gli importi già corrisposti con l'autorizzazione originaria.

ART.12 – DISCIPLINA TARIFFARIA E ESENZIONI

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate dal competente organo comunale entro il 31 Marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° Gennaio del medesimo anno.
2. In caso di mancata adozione di deliberazione, le tariffe si intendono automaticamente prorogate di anno in anno.
3. Sono esenti dall'imposta le seguenti forme pubblicitarie, come da art.17 del D.Lgs.507/93:
 - a) *la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata;*
 - b) *le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, purché di superficie non superiore a 5 mq, da non intendersi come franchigia, tranne in casi specifici eventualmente individuati da apposito regolamento ministeriale²;*
 - c) *gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;*
 - d) *la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;*
 - e) *la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;*
 - f) *la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;*
 - g) *la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;*
 - h) *le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;*
 - i) *le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.*Tale esenzione dal pagamento dell'imposta non ha comunque influenza ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli artt.9 e 10 del presente regolamento.
4. Sulle tariffe deliberate come da comma 1 del presente articolo, la tariffa è ridotta alla metà per la pubblicità di cui all'art.16 del D.Lgs. 507/93, cioè quando:
 - a) *effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;*
 - b) *relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria; culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;*
 - c) *relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.*

² La Legge 27.12.2006, n°296, prevede infatti che "con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.

5. Sulle tariffe deliberate come da comma 1 del presente articolo, si applicano le seguenti maggiorazioni:
- a) *pubblicità ordinaria e luminosa:*
 - *maggiorazione del 50% per impianti pubblicitari con superficie compresa fra 5,5 e 8,5 mq;*
 - *maggiorazione del 100% per impianti pubblicitari con superficie superiore a 8,5 mq;**L'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base. La somma data dalla tariffa base e dalla/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.*
 - b) *pubblicità su veicoli:*
 - *maggiorazione del 100% se effettuata in forma luminosa;*
 - *raddoppiamento dell'imposta per veicoli circolanti con rimorchio.*
6. Tutte le tariffe deliberate si intendono maggiorate del 50% nel caso di pubblicità temporanea effettuata nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, avvalendosi della facoltà prevista dalla Legge³.
7. Il versamento dell'importo dovuto per l'imposta sulla pubblicità avviene tramite bollettino di conto corrente postale appositamente predisposto dal Comune o dal concessionario del servizio.
8. Il versamento annuale deve essere effettuato, ove non vengano deliberati rinvii, entro il 31 Marzo di ogni anno, con arrotondamento all'euro intero (per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, altrimenti per eccesso).
9. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento di eventuali canoni di locazione o concessione, se dovuti.

ART.13 – ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.⁴
2. I criteri a cui uniformare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono, a norma della vigente legislazione in materia, i seguenti:
- a) *la gravità della violazione commessa, anche in correlazione all'azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;*
 - b) *la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;*
 - c) *le condizioni economiche e sociali del trasgressore;*
 - d) *l'esclusione dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno al Comune;*
 - e) *l'attenuazione dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;*
 - f) *l'applicazione dei massimi previsti per l'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;*
 - g) *l'ulteriore inasprimento dell'irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;*

³ Tale facoltà è prevista dall' art.3, comma 6, del D.Lgs.507/1993: "Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, (cioè pubblicità temporanea) 14, commi 2,3,4 e 5 (pubblicità temporanea luminosa, pubblicità con proiezioni), e all'articolo 15 (pubblicità varia), nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19".

⁴ Per tali violazioni si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24.11.1981, n°689, o, per la violazione delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative.

h) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.

3. La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni competono al funzionario responsabile del tributo.
4. Il Comune, o il concessionario del servizio, procede alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli, all'accertamento d'ufficio delle omesse denunce, nonché al controllo dei versamenti omessi, parziali o ritardati, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
6. Il contenzioso è disciplinato dal D.Lgs. 546 del 31/12/1992⁵.
8. Per l'omessa presentazione della domanda di cui all'art.9 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'imposta dovuta, con un minimo di €51,00. In tale caso, la pubblicità si presume effettuata, come da art.8, c.4 del D.Lgs.507/93:
 - a) *nel caso di pubblicità ordinaria, con veicoli, con pannelli luminosi o proiezioni* – con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata;
 - b) *nelle altre fattispecie* – con decorrenza dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
9. In caso di dichiarazione infedele, si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.
10. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta e della sanzione.
11. Per la violazione di norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di €206,00 ad un massimo di €1.549,00.

⁵ Tale decreto stabilisce che le controversie relative ai tributi comunali sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Atti impugnabili risultano essere l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione del tributo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il rifiuto tacito o espresso di restituzione di tributi (con sanzioni ed interessi), il diniego o la revoca di agevolazioni, il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari, oltre ad ogni altro atto per il quale la legge preveda autonomia impugnabilità.

12. Le sanzioni non si applicano qualora i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.
13. Sulle somme dovute a titolo di imposta, maturano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
14. Per le installazioni abusive, il Comune dispone la rimozione degli impianti. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando al responsabile le spese sostenute. Può, inoltre, effettuare l'immediata copertura della pubblicità abusiva ovvero – con ordinanza del sindaco – sequestrare i mezzi pubblicitari a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, nonché dell'imposta con sanzioni ed interessi.
15. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale.

ART.14 – COMPENSAZIONE - RIMBORSI

1. E' ammessa la compensazione secondo le norme del presente articolo.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo – nonché di altri tributi - degli anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al protocollo comunale, entro trenta giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) *generalità e codice fiscale del contribuente;*
 - b) *il tributo dovuto al lordo della compensazione;*
 - c) *l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per tributo e per anno d'imposta.*
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti.
5. E' facoltà del contribuente comunque presentare in qualsiasi momento domanda di rimborso per le somme a credito non ancora utilizzate in compensazione. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
6. Il termine di presentazione dell'istanza di rimborso è di cinque anni, decorrenti dal pagamento ovvero – se successiva – dalla data di sopravvenuto definitivo riconoscimento del diritto al rimborso.
7. Sulle somme dovute ai contribuenti maturano gli interessi nella misura di 1,00 punto percentuale eccedente il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero dalla data dell'eseguito versamento.

TITOLO III – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART.15 – FINALITA'

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni, assicura l'affissione negli appositi impianti di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

ART.16 – DISCIPLINA TARIFFARIA E ESENZIONI

1. Le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dal competente organo comunale entro il 31 Marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° Gennaio del medesimo anno.

2. In caso di mancata adozione di deliberazione, le tariffe si intendono automaticamente prorogate di anno in anno.

3. Il diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, è dovuto in solido da colui che richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, intendendosi con ciò il soggetto – persona fisica o giuridica – nel cui interesse immediato il messaggio viene pubblicizzato e/o il cui prodotto viene ad essere reclamizzato.

4. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, come da art.21 del D.Lgs.507/93:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune, da esso svolte in via esclusiva ed esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) li manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Tale esenzione dal pagamento dell'imposta non ha comunque influenza ai fini del rispetto degli obblighi di cui agli artt.9 e 10 del presente regolamento.

5. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà nei casi previsti dall'art.20 del D.Lgs. 507/93, specificatamente:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stati e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esclusione di cui al precedente comma;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

6. Sulle tariffe deliberate come da comma 1 del presente articolo, si applicano le seguenti maggiorazioni:
- 10% del diritto, con un minimo di € 25,00, per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, od entro i due giorni successivi (se trattasi di affissioni a carattere commerciale) ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi;
 - 50% del diritto per le affissioni effettuati nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, avvalendosi della facoltà prevista dalla Legge⁶.
 - 50% del diritto per ogni commissione inferiore a 50 fogli;
 - 50% del diritto per manifesti costituiti da otto fino a 12 fogli;
 - 100% del diritto per manifesti costituiti da più di dodici fogli;
7. Il versamento dell'importo dovuto per il diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio tramite bollettino di conto corrente postale appositamente predisposto dal Comune o dal concessionario del servizio con arrotondamento all'euro intero (per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, altrimenti per eccesso).

ART.17 – SANZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.13, comma 1, del presente regolamento, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.
2. Per il diritto sulle pubbliche affissioni, si applicano, ove compatibili, le sanzioni previste dall'art.13 del presente regolamento.
3. Per l'eventuale recupero di crediti, si attuano le procedure di riscossione coattiva previste dalla vigente normativa.
4. Nel caso in cui sia stato versato il diritto per un'affissione poi non effettuata, il committente può utilizzare l'istituto della compensazione oppure chiedere il rimborso, come da precedente art.14.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART.18 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La scelta della forma di gestione è di competenza consiliare.
2. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economico-imprenditoriale, può essere effettuata in forma diretta oppure può essere affidata a soggetti regolarmente iscritti all'Albo dei Concessionari previsto dalla vigente normativa.
3. Qualunque ne sia la forma gestionale, il servizio dovrà essere esercitato in conformità a quanto stabilito dal vigente Regolamento nonché dalle normative vigenti in materia.

⁶ Tale facoltà è prevista dall' art.3, comma 6, del D.Lgs.507/1993: "Il comune, in relazione a rilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a quattro mesi, una maggiorazione fino al cinquanta per cento delle tariffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, (cioè pubblicità temporanea) 14, commi 2,3,4 e 5 (pubblicità temporanea luminosa, pubblicità con proiezioni), e all'articolo 15 (pubblicità varia), nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tariffa per le pubbliche affissioni di cui all'articolo 19".

ART.19 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, il Funzionario Responsabile della gestione dell'Imposta di Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni cui attribuire le funzioni ed i poteri previsti dall'art.11 del D.Lgs. 507/93⁷ deve essere scelto fra il personale dipendente del Comune avente qualifica non inferiore alla categoria C, fermo restando il rispetto dei profili professionali e delle mansioni di cui al vigente contratto di lavoro per il personale degli enti locali.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al concessionario.

ART.20 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento – essendo approvato entro il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2007 – entra in vigore a partire dal 1° Gennaio 2007, sostituendo il precedente.

⁷ Si riporta per maggior chiarezza il testo dell'art.11 concernente i poteri del Funzionario Responsabile: "(comma 1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. "